

WEBINAR KAIDANERS – Venerdì 21 marzo, h. 15.00

Fondi pensione: capitale o rendita?

Considerazioni operative



Per ottenere le prestazioni pensionistiche finali, derivanti dall'adesione ad una delle forme di previdenza complementare occorre:

- aver raggiunto l'**età pensionabile** prevista dal regime obbligatorio pensionistico di appartenenza, sia che si tratti della pensione anticipata, sia che si tratti della pensione di vecchiaia;
- con una permanenza di almeno **5 anni** in una forma pensionistica complementare.

Con il termine «permanenza» si intendono gli anni di mera partecipazione al fondo, dalla data di prima adesione: non sussiste dunque alcun obbligo di contestuale versamento di contributi.





Secondo l'art. 8, c. 11, del d.lgs. 252/05 «è fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di **determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche**».

Ogni aderente, pertanto, se lo ritiene può proseguire l'accumulo nella forma di previdenza complementare (continuando a beneficiare dei vantaggi fiscali previsti) e chiedere la prestazione nel momento in cui ritiene di averne bisogno.

ecomatica Gli scenari a scadenza

A scadenza, ai sensi del d.lgs. 252/05, il montante presente nelle forme di previdenza complementare può di norma essere utilizzato in due modi...



La finalità principale è l'**INTEGRAZIONE** alla prestazione di I pilastro...ma è quello che vogliono i clienti?

ecomatica Rendita, tra obiezioni e alternative

- *«Devo aspettare 20 o più per riprendere i miei soldi»*
- *«In caso di premorienza perdo tutto quello che ho accumulato»*
- *«Rende di più un BTP»*

È DAVVERO COSÌ INUTILE LA RENDITA?

NOVITÀ 2025

Per la pensione anticipata occorrono 64 anni, 25 di contributi e una prestazione pari ad almeno 3x l'assegno sociale.

A tal fine, per chi è totalmente in regime contributivo **può essere conteggiata la rendita derivante dalle forme di previdenza complementare.**

C'è la possibilità di evitarla?

L'art.11 del decreto recita che...

«qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale in vigore all'epoca della percezione è consentito di ritirare l'intero montante in capitale»

Montante finale: 80.000 euro

Per capire se è possibile prelevare l'intero importo in forma di capitale occorre...

- 1. Calcolare il 70%:** $80.000 \times 0,7 = 56.000$ euro
- 2. Trasformare l'importo in rendita vitalizia** (prendendo i coefficienti di trasformazione indicati nel fondo pensione). Se ipotizziamo un coefficiente del 5%, otteniamo che $56.000 \times 0,05 = 2.800$ euro
- 3. Confrontare questo importo con il 50% dell'assegno sociale** (per l'anno 2025 pari a 7.002,97), quindi 3.501,49 euro
4. Visto che 2.800 è inferiore a 3.501,49 l'aderente ha **facoltà di richiedere la prestazione interamente in forma di capitale**

E se il montante superasse i limiti di legge e il desiderio fosse comunque di utilizzare il montante senza la conversione in rendita?



- Utilizzo delle anticipazioni
- Riscatto per «cause diverse»
- RITA
- ...più fondi pensione???



Occorre ricordare che...

Per montante finale, la COVIP (orientamento 30 maggio 2007) ha chiarito che va inteso come tale «quello **effettivamente esistente** presso la forma pensionistica e non già l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate».

Quindi, **è consentito all'aderente utilizzare eventuali anticipazioni prima della prestazione finale per abbattere il montante** (con l'obiettivo di ottenere tutto il montante in forma di capitale).

TIPOLOGIA	QUANDO	IMPORTO
Spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, per sé, coniugi e figli	Sempre	Max. 75%
Acquisto prima casa per sé e per i figli ed interventi di manutenzione e/o ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria	Dopo 8 anni	Max . 30%
Ulteriori esigenze dell'iscritto		

Fino al 2017, la possibilità di riscatto per «cause diverse» (art.14, c.5 del decreto) era consentita solo per chi aderiva ad una forma di previdenza complementare collettiva.

Con la legge 124/2017 **la perdita dei requisiti di partecipazione consente oggi il riscatto totale anche nelle adesioni in forma individuale.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate (parere 26.10.17), il presupposto legittimante la richiesta è lo status di lavoratore al momento dell'adesione e la sopravvenuta perdita di tale requisito in un momento successivo: pertanto, l'aderente potrà riscattare la posizione una volta apportata al fondo la relativa documentazione (certificazione di iscrizione ai centri per l'impiego).

La RITA è stata introdotta dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Si tratta di una **misura di flessibilità in uscita per gli aderenti a forme di previdenza complementare** (fondi pensione negoziali, aperti e PIP) che consiste nell'**erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato**.

Questa rendita, come suggerisce il nome stesso, è...

- **integrativa** in quanto va a decumulare il pilastro complementare attivato dall'individuo
- **temporanea** per il fatto che non ha una natura vitalizia
- **anticipata** perché interviene anzitempo rispetto alla prestazione pubblica

La prestazione è accessibile dagli aderenti ad una delle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/05 che rientrano **alternativamente** in una di queste due condizioni:

- **Cessazione dell'attività lavorativa**, raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia nei successivi 5 anni**, almeno **20 anni di contributi** complessivamente versati nel regime obbligatorio di appartenenza
- **Inoccupazione per più di 24 mesi**, raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia nei successivi 10 anni**

In entrambi i casi, è altresì richiesta la maturazione di **almeno 5 anni di permanenza nelle forme pensionistiche complementari**.

62 anni, montante finale 100.000 euro, richiesta di RITA per l'intero importo in 5 anni.

Il fondo eroga una somma di 20.000 euro su base annua; la COVIP suggerisce alle forme di previdenza complementare che il frazionamento della somma sia pagato mensilmente o, al più, trimestralmente. In quest'ultimo caso, l'aderente avrebbe dunque diritto ad una rendita di **5.000 euro lordi al trimestre per i successivi 5 anni**.

Fiscalmente, **la RITA mantiene l'impianto normativo previsto per le tradizionali prestazioni finali di previdenza complementare** (15% con sconto fino al 9% dal 15-esimo al 35-esimo anno).

C'è un recente intervento di COVIP...

Circolare del 19 gennaio 2024, prot. n. 287/24

In tal senso, dunque, tutti i versamenti effettuati nel corso del rapporto di partecipazione nell'ambito della forma pensionistica prescelta costituiscono un'unica posizione previdenziale.

Ciò anche nei casi in cui in capo all'aderente siano state eventualmente intestate una pluralità di posizioni nell'ambito della medesima forma pensionistica, dovendo la gestione delle stesse essere effettuata in modo unitario, in coerenza con il principio sopra citato.

L'attività di vigilanza condotta dalla COVIP, nonché un'analisi sistematica delle informazioni acquisite attraverso le segnalazioni statistiche e di vigilanza, ha fatto emergere che i soggetti vigilati hanno tenuto talora comportamenti non coerenti con quanto sopra enunciato.

Tenuto conto dell'impatto distorsivo che il fenomeno esaminato può determinare in relazione a una molteplicità di istituti previsti dalla normativa di settore, con potenziali e plurimi effetti negativi per gli iscritti, si richiede alle forme pensionistiche interessate di adottare iniziative e controlli idonei ad assicurare, sia in fase di adesione sia nel corso del rapporto di partecipazione, unicità alla posizione individuale di ciascun aderente.

- Se ci sono più fondi pensione di cui al d.lgs. 252/05 presso uno stesso intermediario, vanno considerati in modo cumulato, come fossero una singola posizione

Non accade altrettanto se...

- I fondi pensione sono presso lo stesso intermediario ma sono disciplinati da **fonti normative diverse**
- I fondi pensione, pur disciplinati dal 252/05, sono presso **intermediari diversi**

A BUON INTENDITOR...

